



## COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 122 del 29/10/2020

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADOLI**

L'anno duemilaventi e questo dì ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Attilio Mancini	Sindaco		s
Benedettucci Carlo	Vice Sindaco	s	
Polidori Giuseppe	Assessore	s	

Presenti 2      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Premesso** che il Comune di Gradoli da diversi anni collabora con l'Associazione Pro Loco di Gradoli per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali e di promozione turistica del territorio;

**Preso atto** che l'Associazione Pro Loco di Gradoli, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non ha potuto realizzare, nell'anno 2020, le consuete iniziative e manifestazioni, dovendo comunque sostenere dei costi di gestione ordinaria;

### **Visti:**

- la deliberazione n° 28/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, in merito al divieto assoluto di effettuare spese per sponsorizzazioni, imposto dall'ex l'art. 6, comma 9, del D.L. n° 78/2010, convertito con Legge n° 122/2010 con la quale puntualizza che *«deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività»*;
- il parere n° 333/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel quale si rileva che *«ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la sponsorizzazione presuppone infatti la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine; in quest'ottica, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, rese nell'interesse della collettività; e ciò sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione»*;

**Rilevato** che il contributo concesso con il presente atto non costituisce, quindi, spesa di sponsorizzazione, di cui al divieto imposto ex l'art. 6, comma 9, del D.L. n° 78/2010, convertito con Legge n° 122/2010;

**Preso atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, la concessione da parte del Comune di contributi economici, sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità alle quali le Amministrazioni pubbliche devono attenersi nell'erogazione di dette somme;

**Viste** le vigenti disposizioni del vigente regolamento comunale "L. 241/1990 art. 12 – Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/1991;

**Atteso**, in particolare, che all'art. 3 del suddetto regolamento per la concessione di patrocini e contributi economici si prevede la competenza della Giunta Comunale per la concessione di contributi straordinari finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni e progetti;

**Preso atto** che il contributo in argomento risulta conforme alle prescrizioni e ai criteri enunciati in detta disciplina regolamentare;

**Visto** il Capo II, artt. 6-7-8-9, di cui al predetto regolamento comunale, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi agli enti e/o associazioni;

**Visto** il Capo I, art 23, di cui al predetto regolamento comunale, che individua le attività culturali ed educative meritevoli di contributo;

**Ritenuto**, quindi, di dover riconoscere a favore della Pro Loco un contributo economico straordinario di € 500,00, per le motivazioni sopra dettagliate;

**Visto** lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio 14 settembre 2001, n.31, 26 ottobre 2001, n.36, e 16 novembre 2001, n. 42;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi art.151 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI CONCEDERE** all'Associazione Pro Loco di Gradoli un contributo economico straordinario di € 500,00, a copertura dei costi di gestione dell'Associazione;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 11040505/1 "Contributi ad associazioni varie", del bilancio pluriennale 2020-2022;
- 3) **DI FORMULARE** atto d'indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo per tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 TUEL – DLgs n. 267/2000.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Benedettucci Carlo*

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **20/11/2020** al **05/12/2020** al n. **655** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2020

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to*

---

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

20/11/2020